



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 13 DI DATA 13 Gennaio 2022

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ralacarta S.r.l. - stabilimento di Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FC

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti
- 4 Sub-allegato 2.1 - End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe
- 5 Sub-sub-allegato 2.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 6 Sub-allegato 2.2 - End of waste rifiuti costituiti da plastica
- 7 Sub-sub-allegato 2.2.1 - Dichiarazione di conformità
- 8 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 9 Allegato 4 - Planimetria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Ralacarta S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, in data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) e integrata in data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 928211 di data 23 dicembre 2021), relativa allo stabilimento ivi situato, tesa a conseguire la modifica dell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti rilasciata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017, al fine di adeguare le attività di recupero dei rifiuti costituiti da carta e cartone alle disposizioni del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico alla modifica dell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 10 agosto 2021 (ns. prot. n. 579999) e la contestuale richiesta al Comune di Riva del Garda (TN) e al gestore locale dei servizi di rete di comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata – di cui è necessaria l'acquisizione – nonché di inviare copia delle eventuali altre autorizzazioni ambientali vigenti di competenza comunale riferite all'insediamento in oggetto;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 147 di data 24 marzo 2017;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che l'istanza presentata dalla Ditta in data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) è volta ad adeguare le attività di recupero dei rifiuti costituiti da carta e cartone alle disposizioni del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

considerato che nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT (in seguito relazione tecnica) relativamente agli scarichi è riportato quanto segue: *"La ditta era in possesso di autorizzazione allo scarico in fognatura di reflui industriali provenienti da autolavaggio del Comune di Riva del Garda prot. n. 0017271 del 03/07/2015, che non è stata rinnovata a scadenza in quanto non più di interesse per l'azienda. L'azienda ha comunicato via PEC al Comune l'intenzione di non rinnovare la suddetta autorizzazione in data 27/03/2019. Attualmente l'unico scarico presente è costituito dallo scarico a dispersione delle acque meteoriche dopo disabbigliamento e disoleazione. L'area precedentemente utilizzata per il lavaggio potrà essere impiegata per lo stoccaggio di rifiuti, materie prime, MPS o carta/cartone "end of waste"";*

vista la planimetria allegata alla domanda di AUT di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) nella quale è rappresentata la logistica dell'impianto in relazione alla gestione dei rifiuti (in seguito planimetria), ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 147 di data 24 marzo 2017;

considerato che le emissioni già installate, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P.;

vista la nota di data 28 aprile 2017 (ns. prot. n. 0247593 di data 4 maggio 2017) con la quale la Ditta ha comunicato che *"in data 15/05/2017 avverrà la messa in esercizio e la messa a regime delle emissioni diffuse individuate dalle sigle D1/a, D1/b, D2/a, D2/b, D2/c, D2/d, D3/a, D3/b, D3/c, D3/d, D4/a, D4/b, D4/c, D4/d, D4/e, D5"*;

vista la nota di data 23 giugno 2021 (ns. prot. n. 0457611 di data 25 giugno 2021) con la quale la Ditta comunica che *"il giorno 27 settembre 2021 presso lo stabilimento della stessa ditta sito in loc. Ceole, 7 – 38066 RIVA DEL GARDA (TN) verranno effettuati gli autonomi controlli periodici delle emissioni in atmosfera"* relativi all'emissione convogliata identificata con la sigla E1;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P.;

visto che la suddetta deliberazione, al punto 3, stabilisce che *“il progetto definitivo dell’impianto, da presentare all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di rifiuti, dovrà prevedere i seguenti presidi ambientali:*

- *la rete idrica esistente deve essere modificata in modo da prevedere, in caso di sversamenti accidentali, la chiusura della rete di smaltimento ai pozzi disperdenti delle acque di dilavamento delle superfici esterne (escluse le tettoie) e successivamente il direzionamento di tali acque ad una vasca di contenimento o in alternativa una procedura per l’assorbimento di tali sversamenti con materiali assorbenti;*
- *lo stoccaggio esterno dei rifiuti deve avvenire tramite container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate”;*

vista la planimetria dalla quale risulta che la gestione dei rifiuti viene effettuata prevalentemente all’interno del capannone nelle seguenti zone:

- *“AREA CARTA E CARTONE”;*
- *“AREA METALLI”;*
- *“AREA PROMISCUA”;*
- *“AREA CAVI E RAEE”;*

mentre l’area denominata *“AREA SCOPERTA”* è destinata alla manovra e al transito dei mezzi di trasporto, nonché alle attività di deposito delle materie prime e dei rifiuti prodotti o dei rifiuti in attesa di smistamento in ingresso o di avvio ad altri impianti di trattamento;

vista la planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche e della rete fognaria trasmessa in sede di domanda di localizzazione all’Ufficio per le Valutazioni ambientali dell’allora Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in data 10 agosto 2016 (ns. prot. n. 424873) (di seguito *Planimetria acque*), dalla quale si rileva che le acque meteoriche di prima pioggia, prima di essere immesse nel pozzo a dispersione, passano attraverso un dissabbiatore, vengono raccolte nella *“vasca di prima pioggia”* e infine avviate al disoleatore;

visto che la Ditta nella relazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell’autorizzazione che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017 dichiara che *“in merito alla gestione di un potenziale sversamento di sostanza inquinante recapitata nella vasca di prima pioggia, la ditta ha proceduto ad integrare la procedura di emergenza interna POI 09 prevedendo in tale circostanza il blocco delle pompe di rilancio presenti in vasca, evitando così che il materiale inquinante possa raggiungere i dispersori. Considerando infatti che tali pompe si azionano automaticamente solo al raggiungimento di un certo livello in vasca, è possibile intervenire per tempo e trattenere la sostanza inquinante per il successivo prelievo da parte di ditta specializzata”;*

rilevato che gli unici sversamenti possibili nell’area denominata in planimetria *“AREA SCOPERTA”* sono dovuti principalmente a perdite di olio o di idrocarburi dai mezzi di trasporto, dal momento che la Ditta effettua operazioni di recupero esclusivamente di rifiuti allo stato solido e che in tale area non vengono effettuate operazioni di carico e scarico ma solo depositi di materie prime o stoccaggi di rifiuti prodotti o in attesa di smistamento in container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali;

ritenuto pertanto, anche in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, di dover confermare le seguenti prescrizioni, già impartite nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017:

- le acque di prima pioggia devono essere sempre disoleate prima di poter essere immesse nel pozzo a dispersione e il disoleatore deve sempre essere tenuto in efficienza;

- qualora si verificassero sversamenti accidentali nell’*“AREA SCOPERTA”*, la Ditta deve provvedere immediatamente al blocco delle pompe di rilancio presenti nella vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e intervenire con materiali olio assorbenti che devono essere sempre tenuti in efficienza e pronti all’uso; nel caso in cui l’intervento con i materiali olio assorbenti non fosse sufficiente e lo sversamento raggiungesse la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, la vasca stessa deve essere svuotata e il contenuto avviato a impianti di trattamento di rifiuti autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- nell’*“AREA SCOPERTA”*:
 - sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
 - è vietato stoccare i rifiuti in cumuli;
 - i rifiuti devono essere stoccati in container o contenitori provvisti di idonea copertura, anche a mezzo di sistemi mobili, per essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento;
 - i container o contenitori posizionati in tale area devono essere stagni o, in alternativa, devono essere mantenuti sempre chiusi, al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere avviate a impianti di trattamento di rifiuti autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell’art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)”*;

visto l’articolo 18-bis, comma 2, lettera b, del T.U.L.P il quale dispone che l’obbligo stabilito al comma 1 dello stesso articolo sussiste nei casi in cui nelle aree esterne è effettuato, tra l’altro, *“stoccaggio o lavorazione di rifiuti”*;

visto l’articolo 1, comma 2, lettera l) dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

visto l’articolo 9 dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che *“Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell’articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento”*;

ritenuto pertanto doveroso rammentare che la Ditta, qualora la gestione delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento non sia già conforme a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, debba ottenere entro il 26 luglio 2025 l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali ove vengono effettuate attività di stoccaggio/lavorazione di rifiuti e distribuzione carburanti ed entro la medesima data devono essere conclusi gli eventuali interventi di adeguamento;

vista la nota di data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 928211 di data 23 dicembre 2021) con la quale la Ditta ha trasmesso le seguenti integrazioni relative all’autorizzazione in materia di rifiuti compresa nel presente provvedimento:

- tabella aggiornata riferita ai rifiuti e relative operazioni di recupero esercitabili nello stabilimento in oggetto;
- scheda end of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe;
- scheda end of waste rifiuti costituiti da plastica;

- riformulazione dei quantitativi dei rifiuti gestibili all'interno dello stabilimento secondo le tabelle di seguito riportate, in modo tale che resti invariato il quantitativo totale dei rifiuti gestibili all'interno dello stabilimento:
rifiuti riferiti alla tabella A della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017:

CER / Raggruppamento CER	Quantità annua stoccata [t/anno]
17.06.04	Aumentato da 20 a 40
04.02.09, 04.02.21, 04.02.22, 16.01.22, 20.01.10, 20.01.11	Aumentato da 45 a 95
16.01.03	Aumentato da 100 a 150
Differenza	+ 120 t/anno

rifiuti riferiti alla tabella C della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017:

CER / Raggruppamento CER	Quantità annua stoccata [t/anno]
15.01.06, 17.09.04, 19.12.12, 20.03.01, 20.03.07	Diminuito da 4.500 a 4.380
10.11.12, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02	Aumentato da 100 a 200
02.01.03, 02.01.07, 20.02.0	Aumentato da 250 a 350
16.02.16, 16.02.14, 20.01.36	Diminuito da 1.000 a 800
Differenza	- 120 t/anno

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto in particolare l’articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l’assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (*“screening”*) e di valutazione dell’impatto ambientale;

visto che l’Allegato IV alla parte seconda al D.Lgs. 152/2006, richiamato al sopra citato articolo 3 della L.P. 19/2013, stabilisce al punto 7, lettera zb), che sono da assoggettare a procedura di verifica gli *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (ns. prot. n. 312975), nella quale è riportato, tra l’altro, che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”*;

rilevato che le modifiche in materia di gestione dei rifiuti richieste dalla Ditta nella domanda di modifica dell’AUT (adeguamento normativo e rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti gestibili mantenendo inalterato il quantitativo totale) rientrano tra le fattispecie indicate nella predetta nota;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) e successive integrazioni non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale;

visto il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

visto l’articolo 3 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 il quale stabilisce che *“Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1”*;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) nella quale sono riportate le modalità operative messe in atto dalla Ditta al fine di esercitare le operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima in ossequio alle disposizioni del suddetto D.M. 22 settembre 2020, n. 188 e conformemente ai requisiti tecnici di cui al suo Allegato 1;

ritenuto doveroso rammentare che al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;

visto l’attestato di data 29 maggio 2020 trasmesso in data 10 luglio 2020 (ns. prot. n. 403104 di data 13 luglio 2020), che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta, relativamente al campo di applicazione *“recupero di rottami metallici mediante cernita e adeguamento volumetrico*, è stato sottoposto ad accertamento ed è risultato conforme ai requisiti del regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici e di alluminio cessano di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l’attestato di data 27 maggio 2019 trasmesso in data 22 luglio 2019 (ns. prot. n. 459200 di data 22 luglio 2019), che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta soddisfa le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento UE n. 75/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017 la Ditta era autorizzata, tra l’altro, ad effettuare operazioni di rifiuti costituiti da metalli e da plastica volte alla produzione di materia prima (end of waste);

visto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante, tra l’altro, modifiche al D.Lgs. 152/2006;

visto in particolare l’art. 14-bis del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, che ha disposto la modifica sostanziale dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*

- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITamento, se del caso;*
- e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

viste le “Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006” approvate dal SNPA con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020 (di seguito *linee guida SNPA 23/2020*);

visto in particolare l'art. 14-bis, comma 8, del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019 il quale stabilisce quanto segue: “Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste”;

viste le integrazioni di data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 928211 di data 23 dicembre 2021) con le quali la Ditta ha trasmesso le seguenti schede end of waste:

- a) end of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe;
- b) end of waste rifiuti costituiti da plastica;

considerato che ad oggi la Ditta non ha trasmesso alcuna documentazione relativa all'autorizzazione in materia di rifiuti finalizzata all'adeguamento alla nuova normativa end of waste;

ritenuto pertanto doveroso, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 8, del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, **modificare l'autorizzazione in materia di rifiuti, conformando la stessa alle nuove disposizioni stabilite dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006;**

ritenuto doveroso prescrivere che:

- a) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 “End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.2 “End of waste rifiuti costituiti da plastica”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le attività di recupero debbano garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

considerato che le schede “*End of waste*” allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l’operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nell’operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti generati dall’attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all’interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l’operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

ritenuto opportuno distinguere l’attività di *cernita manuale* dall’attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l’operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva – R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto che l'attività di *raggruppamento* in un'unica unità di deposito (cumuli, container, ecc.) di rifiuti aventi codici CER diversi ma analoghe caratteristiche merceologiche è identificabile con le operazioni di recupero R12 e che il carico in uscita dall'impianto debba essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

ritenuto per contro che il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione dei rifiuti (operazione di recupero R12), effettuata a valle delle operazioni di *raggruppamento* sopra definite, è correttamente identificato dal codice C.E.R. 19.12.xx;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento con disimballaggio* sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

preso atto che l'attività di triturazione sui rifiuti cartacei è volta alla distruzione di dati sensibili su supporto cartaceo;

atteso che tutte le operazioni di *pretrattamento* quali *selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita manuale, cernita meccanica, disassemblaggio, triturazione, compattamento* e le operazioni di recupero di materia effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto che in generale i rifiuti generati dalle operazioni di *selezione, cernita, disimballaggio, triturazione, ecc...* devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto congruo che la Ditta possa gestire i rifiuti prodotti nelle attività di *pretrattamento* insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia (secondo le tabelle riportate in Allegato 2 della presente determinazione), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012) e i suoi atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012) e 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013), emessi dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, suddivisi in € 25.822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio conto terzi, comprensiva di selezione e accorpamento (operazione di recupero R13) e € 25.822,84 a copertura dell'attività di messa in riserva con eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, compattamento e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;

ritenuta la fideiussione bancaria e i relativi atti integrativi sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche richieste dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato*

d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

visto il decreto 16 marzo 1998, recante "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*" ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale e operativa in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, rappresentata legalmente dal signor Elvio Tambosi, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 147 di data 24 marzo 2017;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 14) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria prot. n. 14/14079, prestata dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, in data 13 agosto 2012, così come integrata in data 26 settembre 2012 e in data 10 settembre 2013, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della ditta Ralacarta S.r.l., fino alla concorrenza di € 51.645,68;
- 15) di dare atto che il procedimento si è concluso in 161 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 - a) che la Ditta ha presentato spontaneamente integrazioni in data 22 dicembre 2021;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
 - c) che l'oggetto dell'AUT era originariamente rappresentato unicamente dall'adeguamento formale dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero dei rifiuti alle disposizioni previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ralacarta S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero della Transizione ecologica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO / SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
RECUPERO RIFIUTI (59.983 t/anno)	MI Trattamento fili elettrici, carta e plastica (pressa continua per carta ZAGIB, taglia bobine, pressa continua per carta HOFMANN, pressa continua per plastica ZAGIB, recuperatore rame/alluminio da cavi WIRE 530, tramoggia, aspiratore trucioli di plastica)	E1 16.000 Nm ³ /h	Polveri totali Rame	Filtro a maniche
	D1/a Transito mezzi	diffuse	Polveri totali	Totalità delle aree di transito pavimentate Velocità ridotta all'interno dei confini aziendali Pulizia pavimentazione
	D1/b Carico e scarico, movimentazione, deposito rifiuti prodotti o MPS (59.983 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D2/a Movimentazione e carico/scarico carta e cartone (25.000 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D2/b Trattamento carta/cartone (17 t/h)	diffuse	Polveri totali	
	D2/c Deposito rifiuti – carta/cartone (2.460 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D2/d Deposito MPS – carta/cartone (2.500 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D3/a Movimentazione e carico/scarico metalli ferrosi e non ferrosi (24.150 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO / SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
	D3/b Trattamento metalli (15 t/h)	diffuse	Polveri totali	Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D3/c Deposito rifiuti – metalli (2.660 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D3/d Deposito MPS – metalli (2.500 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D4/a Movimentazione e carico/scarico rifiuti vari o MPS (10.833 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D4/b Trattamento rifiuti vari (3 t/h)	diffuse	Polveri totali	
	D4/c Deposito rifiuti vari (1.370 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D4/d Deposito MPS varie (2.500 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D5 Triturazione legno, carta/cartone, plastica con trituratore mobile (60 t/h)	diffuse	Polveri totali	

Prescrizioni

- a) La Ditta deve effettuare, con cadenza quadriennale (prossima scadenza 14 ottobre 2025), periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata E1, dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nello schema sopra riportato, accertate mediante un prelievo costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo di 10 anni dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- b) tutte le emissioni convogliate presenti devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti;

- c) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 1B; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P.; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;**
- d) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- e) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza
- f) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:
- esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
 - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;
 - mantenere un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali che possono generare emissioni in atmosfera di polveri, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
 - impiegare dispositivi chiusi durante il trasporto di materiale polverulento, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
 - eseguire una costante manutenzione della viabilità interna allo stabilimento e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
 - effettuare la pulizia periodica delle aree pavimentate;
 - lo stoccaggio del materiale polverulento deve essere protetto dagli agenti atmosferici, con la copertura dei cumuli (anche sotto tettoia) o lo stoccaggio in container chiusi;
 - compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose, come ad esempio l'alimentazione della tramoggia di carico dei macchinari per la triturazione, la triturazione medesima e lo scarico del materiale lavorato;
- g) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 1B: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNI 11574	2015
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1B debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1B si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali prevalenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12, R4 e R3) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, per un quantitativo massimo complessivo pari 59.983 tonnellate/anno, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- a) Messa in riserva dei seguenti rifiuti non pericolosi prodotti da terzi in container, sacchi e altri contenitori mobili, con eventuale selezione e accorpamento (**operazioni R13**) e accorpamento con disimballaggio (**operazione R12**):

Codice CER	Denominazione	Quantità annua stoccata [t/anno]	Capacità stoccaggio [m ³]
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	300	70
17.01.01	cemento		
17.01.02	mattoni		
17.01.03	mattonelle e ceramiche		
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	40	70
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	5	30
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	5	10
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	5	10
15.01.04	imballaggi metallici	100	10
20.01.40	metallo		
16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	200	20
16.01.16	serbatoi per gas liquido		
16.01.17	metalli ferrosi		
16.01.18	metalli non ferrosi		
16.01.22	componenti non specificati altrimenti		
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	95	10
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze		
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate		
16.01.22	componenti non specificati altrimenti		
20.01.10	abbigliamento		
20.01.11	prodotti tessili		
07.02.99	rifiuti non specificati altrimenti	3	10
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		
16.01.03	pneumatici fuori uso	150	10
TOTALE		903	250

- b) Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (**operazioni R13**) ed eventuali accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione (**operazioni R12**), e recupero finalizzato alla produzione di materie prime (**operazioni R3 e R4**) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
<p>Rifiuti costituiti da carta e cartone</p> <p>15.01.01</p> <p>15.01.05</p> <p>15.01.06</p> <p>19.12.01</p> <p>20.01.01</p> <p>03.03.08</p>	<p>Provenienza: impianti di recupero e trattamento meccanico dei rifiuti gestiti da terzi; attività di recupero svolta in loco; privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata di RSU; altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>	25000	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.460 m³, nell'area denominata "AREA CARTA E CARTONE" in <i>Planimetria</i>, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale, eventuale triturazione volta alla distruzione di dati sensibili su supporto cartaceo al fine di rendere illeggibili documenti ritenuti potenzialmente lesivi della tutela della privacy (operazioni R12), per l'avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Attività di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento, per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati (operazione di recupero R3).</p> <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto la carta e cartone recuperati devono soddisfare i criteri definiti dall'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p> <p>La materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>
<p>Rifiuti costituiti da metalli ferrosi</p> <p>10.02.10</p> <p>12.01.01</p> <p>12.01.02</p> <p>15.01.04</p> <p>16.01.17</p> <p>17.04.05</p> <p>19.01.02</p> <p>19.01.18</p> <p>19.12.02</p> <p>20.01.40</p>	<p>Provenienza: privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>	24150	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m³, nell'area denominata "AREA METALLI" in <i>Planimetria</i>, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio (operazioni R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e da metalli non ferrosi); - per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. <p>Generazione di prodotti mediante eventuale selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del</p>

			Regolamento (UE) n. 333/2011.
Rifiuti costituiti da metalli non ferrosi 10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	Vedi allegato 2.1 e relativo sub allegato 2.1.1		Vedi allegato 2.1 e relativo sub allegato 2.1.1
Rifiuti costituiti da parti bonificate di autoveicoli 16.01.17 16.01.18	Provenienza: centri di raccolta autorizzati alle operazioni di messa in sicurezza di veicoli a motore, di rimorchi e simili autorizzati ai sensi della normativa vigente. Caratteristiche: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m ³ , nell'area denominata "AREA METALLI" in <i>Planimetria</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio (operazioni R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e da metalli non ferrosi); – per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
Rifiuti costituiti da parti di mezzi mobili 16.01.17 16.01.18	Provenienza: impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e, qualora le carcasse contengano amianto all'origine, in riferimento alla vigente normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto. Caratteristiche: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose presenti all'origine (es accumulatori, oli, fluidi refrigeranti).		
Rifiuti costituiti da cavi di alluminio 16.02.16 17.04.02 17.04.11	Provenienza: privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione), scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento. Caratteristiche: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con	1000	Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 120 m ³ , nell'area denominata "AREA CAVI E RAEE" e/o nell'"AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai

	materiali termoplastici elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.		trattamenti sotto descritti. Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio e/o lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione meccanica, ...) e/o asportazione del rivestimento e separazione della frazione metallica (operazioni R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli non ferrosi); – esclusivamente per la frazione plastica, avvio alle attività di recupero R3 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti plastici); – per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
Rifiuti costituiti da cavi di rame 16.01.18 16.01.22 16.02.16 17.04.01 17.04.11	Provenienza: privati (limitatamente ai rifiuti da demolizione), scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento. Caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Rifiuti costituiti da cavi in fibra ottica 16.02.16 17.04.11	Provenienza: privati (limitatamente ai rifiuti da demolizione), demolizione e manutenzione di linee di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento. Caratteristiche: fili o spezzoni di cavo in fibra ottica con rivestimento in materiale plastico contenenti, in alcuni casi, parti metalliche.		
Rifiuti plastici 02.01.04 07.02.13 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03 19.12.04 20.01.39	Vedi allegato 2.2 e relativo sub allegato 2.2.1	1100	Vedi allegato 2.2 e relativo sub allegato 2.2.1
Rifiuti costituiti da estintori 16.05.05	Provenienza: enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti. Caratteristiche: elementi costituiti da un involucro metallico contenente l'agente estinguente, quali ad esempio polveri, dotati di valvola e manichetta atti ad intercettare, regolare ed indirizzare il flusso dell'agente estinguente.	100	Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in cumuli su platea e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" e/o nell'"AREA METALLI" in Planimetria, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Apertura in sicurezza dell'involucro metallico con svuotamento dell'agente estinguente attraverso l'operazione di travaso manuale (operazione R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da

			metalli ferrosi); – il materiale estinguente (classificato con codice CER 16.05.09) e gli altri rifiuti prodotti (es. valvole, manichette, ...), avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 .
	Totale	51.350	

c) Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (**operazioni R13**) ed eventuali accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione (**operazioni R12**) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	Provenienza: privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti. Caratteristiche: sfridi o scarti di imballaggi in materiali misti.	4380	Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.
17.09.04	Provenienza: privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; attività di demolizione, frantumazione e costruzione; CRM e/o CRZ; manutenzione reti; attività di produzione di lastre. Caratteristiche: rifiuti costituiti esclusivamente da metalli ferrosi e non, carta, legno, vetro, plastiche e isolanti escluso amianto, anche assemblati come ad esempio finestre, portoncini, <u>esclusi rifiuti inerti</u> (ad esempio laterizi, calcestruzzo, intonaci, ...).		Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.
19.12.12	Provenienza: rifiuti prodotti da terzi o in loco, derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti. Caratteristiche: materiale misto anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.		Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.
20.03.01	Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti		Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio in cumuli su

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	<p>pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti che non si avvalgono della raccolta urbana. Non devono essere presenti rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa che li ha prodotti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuto misto, di varia pezzatura, con presenza di frazioni recuperabili quali ad esempio metalli, legno, plastica, carta, inerti, esclusi rifiuti pericolosi.</p>		<p>platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.</p>
20.03.07	<p>Provenienza: privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti ingombranti costituiti da arredi e mobili domestici, arredi e mobili da ufficio, scrivanie, scaffalature, oggetti di grandi dimensioni, con esclusione degli elettrodomestici.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.</p>
<p>Rifiuti di legno</p> <p>03.01.01 03.01.05 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38</p>	<p>Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	2000	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in cumuli su platea e container, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m³, nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale, eventuale disassemblaggio ed eventuale cippatura/triturazione o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Rifiuti di vetro</p> <p>10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02</p>	<p>Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri</p>	200	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m³, nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale ed eventuale disassemblaggio e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente.		
Rifiuti vegetali e ramaglie 02.01.03 02.01.07 20.02.01	Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA. Caratteristiche: rifiuti vegetali di varia pezzatura.	350	Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale cippatura/triturazione o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
Apparecchiature fuori uso 16.02.16 16.02.14 20.01.36	Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati (previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché dalla selezione da RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti. Caratteristiche: apparecchi, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	800	Messa in riserva con eventuale selezione e/o accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m ³ , nell'area denominata "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale cernita meccanica e/o manuale, asportazione di eventuali batterie e pile, eventuale disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi e delle schede elettroniche, separazione delle diverse componenti metalliche o plastiche (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B).
	Totale	7.730	

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità planimetria allegata alla domanda di AUT di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) nella quale è rappresentata la logistica dell'impianto in relazione alla gestione dei rifiuti;
- c) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- d) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

- e) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato sistema di trattamento (disoleatore e dissabbiatore), secondo quanto riportato nella planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche e della rete fognaria trasmessa in sede di domanda di localizzazione all'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in data 10 agosto 2016 (ns. prot. n. 424873);
- f) la rete di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui prodotti deve essere conforme alla *Planimetria acque* e alle precisazioni inviate in data 8 giugno 2012 (ns. prot. n. 335313);
- g) le acque di prima pioggia devono essere sempre disoleate prima di poter essere immesse nel pozzo a dispersione e il disoleatore deve sempre essere tenuto in efficienza;
- h) qualora si verificassero sversamenti accidentali nell' "AREA SCOPERTA", la Ditta deve provvedere immediatamente al blocco delle pompe di rilancio presenti nella vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (denominata "vasca prima pioggia" nella *Planimetria acque*) e intervenire con materiali olio assorbenti che devono essere sempre tenuti in efficienza e pronti all'uso; nel caso in cui l'intervento con i materiali olio assorbenti non fosse sufficiente e lo sversamento raggiungesse la "vasca prima pioggia", la vasca stessa deve essere svuotata e il contenuto avviato a impianti di trattamento di rifiuti autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- i) nell' "AREA SCOPERTA":
- sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
 - possono essere stoccati esclusivamente materie prime o rifiuti in attesa di smistamento in ingresso o di avvio ad altri impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - è vietato stoccare i rifiuti in cumuli;
 - i rifiuti devono essere stoccati in container o contenitori provvisti di idonea copertura, anche a mezzo di sistemi mobili, per essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
 - i container o contenitori posizionati in tale area devono essere stagni o, in alternativa, devono essere mantenuti sempre chiusi, al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere avviate a impianti di trattamento di rifiuti autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- j) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- k) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere pavimentata in cemento al quarzo e mantenuta in continua efficienza;
- l) le operazioni di recupero devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) **lo stoccaggio del rifiuto ligneo celluloso triturato non deve superare 60 giorni;**
- o) **lo stoccaggio di sostanze putrescibili (per esempio erba) deve avvenire in contenitori/container chiusi (fatte salve le operazioni di carico e scarico) e non deve superare le 48 ore;**
- p) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- q) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei;

- r) nel caso in cui la stessa zona venga utilizzata per il deposito di più tipologie di rifiuti, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi, ad esempio a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey;
- s) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- t) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere separate da quelle destinate al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto, anche a mezzo di sistemi mobili;
- u) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- v) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- w) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- x) i rifiuti che non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite al punto 1), lettera B), del presente provvedimento, o che non rispettano le prescrizioni riportate nel presente provvedimento e le caratteristiche delle materie prime indicate nelle specifiche normative di riferimento, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- y) la gestione dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2004, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- z) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- aa) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- ab) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ac) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ad) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- ae) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) le operazioni di *accorpamento* e di *accorpamento con disimballaggio* possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- g) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- h) il carico costituito dal *raggruppamento* di rifiuti **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico** stesso in uscita dall'impianto in parola; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- i) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione*, *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per:
 - i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx;
 - le batterie, pile, accumulatori, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.06.xx;
 - i componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.02.xx;
- j) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- k) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- l) il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione dei rifiuti, effettuata a valle delle operazioni di *raggruppamento*, in coerenza con il dettato normativo, deve essere identificato con il codice C.E.R. 19.12.xx;

- m) i rifiuti di cui alle lettere i), j), k) e l) appena riportate e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
 - gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, secondo le tabelle riportate al punto 1), lettere B) e C), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- n) al termine delle operazioni di *pretrattamento* e recupero deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- o) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 "*End of waste rifiuti da Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.2 "*End of waste rifiuti costituiti da plastica*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- c) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone.

- a) Al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) la verifica sui rifiuti in ingresso di carta e cartone deve essere effettuata secondo quanto disposto in Allegato 1, lettera b) al D.M. 188/2020;
- f) la carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti disposti in Allegato 1, lettera a) al D.M. 188/2020, ossia:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- g) l'accertamento di conformità ai requisiti di cui nella tabella soprastante deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso;
- h) l'accertamento di cui sopra deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- i) la materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima);
- j) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 ("*Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*") è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del sopracitato D.M., e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente (Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA);
- k) la dichiarazione sopramenzionata deve essere conservata dalla Ditta presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo qualora la richiedano;
- l) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 188/2020, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b), del suddetto D.M. e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi;
- m) il periodo di conservazione del campione di cui sopra, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione deve essere predisposta dal produttore la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
- n) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti da Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13, R12 e R4), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
- a) il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - b) le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - c) la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - d) il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
11.05.01 15.01.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.01.01 17.01.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti	<p><u>Provenienza:</u> privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u></p> <p><u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato;</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m³ secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio (operazioni di recupero R12) finalizzate alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica.</p> <p>Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "<i>criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste</i>".</p>

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
individuati dai seguenti codici 10.08.99 12.01.99	<ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della normativa vigente. 	

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (**operazione R4**) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig/Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria metallurgica è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferita alle operazioni di scarico (R4) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- a)
- b)
- c)

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 2.2

“End of waste rifiuti costituiti da plastica”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso devono essere contraddistinti dai codici CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3 e R13), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a *selezione* volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di riduzione volumetrica/granulometrica (trattamento di taglio e macinazione), ovvero selezione e/o vagliatura, per la produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche nelle forme usualmente commercializzate;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
02.01.04 07.02.13 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<p><u>Provenienza:</u> raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.S.A.; privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro), attività industriali, artigianali, commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; industria della produzione e trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06, attività di autoriparazione industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> manufatti interi o parti di essi in plastica, eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi; granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%; materiali plastici prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli; imbottiture di sedili intere o parti di esse in poliuretano espanso; pannelli sportelli auto o parti di essi.</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> (operazione R13) in contenitori (o in balle) di varie dimensioni, all'interno di capannoni con pavimentazione impermeabile, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio e/o triturazione e/o compattamento (operazioni R12) per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti) e trattamento (operazione R3), per l'ottenimento di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate rispondenti alle specifiche norme UNIPLAST- UNI 10667.</p>

2) **verifiche ambientali sulla materia prima:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche della norme UNIPLAST-UNI 10667. Al fine di verificare le caratteristiche di rispondenza alla suddetta norma UNI il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI 10802.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta eseguendo un campione massimo ogni 1.000 t;
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;

d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
- tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le destinazioni della materia prima prodotta;

- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima prodotta dal recupero di rifiuti plastici"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima prodotta dal recupero di rifiuti plastici è rappresentata:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferito alle operazioni di scarico (R3) dal n al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06.

Tale materia prima è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1.;
2.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Scarichi idrici

La Ditta, qualora la gestione delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento non sia già conforme a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, debba ottenere entro il 26 luglio 2025 l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali ove vengono effettuate attività di stoccaggio/lavorazione di rifiuti e distribuzione carburanti ed entro la medesima data devono essere conclusi gli eventuali interventi di adeguamento.

Rifiuti

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 del 2 dicembre 2016, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

